

**8 - FOGLIO INFORMATIVO**  
relativo alle operazioni di  
**ANTICIPO SU CREDITI E/O FATTURE**

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo MONTE PRUNO di ROSCIGNO e di LAURINO – Soc. Coop.  
Sede legale in ROSCIGNO (SA) – cap 84020 – via IV Novembre snc  
Sede amministrativa in SANT'ARSENIO (SA) – cap 84037 – via Sottobraida snc  
Tel.: 0975/398611 – Fax: 0975/398630  
E mail [trasparenza@bccmontepruno.it](mailto:trasparenza@bccmontepruno.it) - sito internet [www.bccmontepruno.it](http://www.bccmontepruno.it)  
Registro delle Imprese della CCIAA di SALERNO n. 115469 - C. F. n. 00269570651  
Iscritta all'Albo delle banche tenuto della Banca d'Italia n. 4673.0.0 - cod. ABI 08784.1  
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A159517.  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

### CHE COS'È L'ANTICIPO SU CREDITI E/O FATTURE

L'operazione di **anticipo su crediti e/o fatture** permette di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso – derivante da apposito mandato del Cliente o da cessione del credito da parte di questi - la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate.

L'importo che risulta dai documenti riferibili a rapporti commerciali presentati alla Banca viene – in caso di accoglimento della richiesta – anticipato e messo a disposizione del Cliente, al quale sono addebitati gli interessi se l'anticipazione gli viene accreditata in conto corrente, permettendo così il relativo utilizzo. Alla scadenza del termine previsto per la liquidazione delle fatture e/o dei crediti anticipati, se il debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche la partita debitoria del Cliente nei confronti della Banca; nel caso, invece, il terzo debitore non adempia l'obbligazione, il Cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla Banca il controvalore delle somme utilizzate.

L'operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia.

Tra i **principali rischi** vanno considerati:

- l'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento da parte del terzo debitore;
- la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), se contrattualmente prevista e comunque in presenza di un giustificato motivo.

### CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è, quindi, necessario leggere attentamente il foglio informativo.

<i>INTERESSI</i>		
VOCI	COSTI	
TASSO DI INTERESSE DEBITORE ANNUO MASSIMO	TASSO NOMINALE	
a) per utilizzo nei limiti del fido accordato	EURIBOR 3 MESI – MEDIA 365 – media mese precedente + 7,50	<p>Il tasso di interesse viene variato con decorrenza il <b>primo giorno di ogni mese</b>, sulla base dell'andamento del parametro riferito alla <b>media del mese precedente</b>.</p> <p>Il valore del <i>parametro EURIBOR 3 MESI – MEDIA 365 – media mese precedente</i> viene rilevato dal <b>quotidiano “Il Sole 24 Ore”</b>.</p> <p>Il valore di tale parametro, al 01/01/2010, quale media mese di dicembre 2009, è pari al 0,724%</p>
b) per utilizzo oltre i limiti del fido accordato:	EURIBOR 3 MESI – MEDIA 365 – media mese precedente + 9,50	
c) per operazioni occasionali	EURIBOR 3 MESI – MEDIA 365 – media mese precedente + 9,50	
TASSO ANNUO MASSIMO PER INTERESSI DI MORA	+ 2,00 punti percentuali in più rispetto al tasso debitore applicato all'operazione	
PERIODICITA' DI CALCOLO DEGLI INTERESSI	Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore al TRIMESTRE e, comunque, all'atto dell'estinzione del rapporto. Nell'ambito di ogni singolo rapporto	

	contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
CHIUSURA CONTABILE PERIODICA	coincidente con la fine di ogni periodo di liquidazione, cioè con la fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno
MODALITA' DI CALCOLO DEGLI INTERESSI	totale dei numeri dare del periodo moltiplicato il tasso di interesse dividendo il risultato per 365 (divisore dell'anno civile)

## VALUTE

- per le operazioni di accredito sul conto anticipi	Stesso giorno dell'operazione
- per le operazioni di utilizzo dell'anticipazione	Addebito delle somme sul conto anticipi e accredito sul conto ordinario con valuta data di presentazione
- per le operazioni di addebito alla scadenza delle fatture:	Giorno della scadenza della fattura
	N.B.: <u>Le predette condizioni relative alla data di decorrenza della valuta si applicano solo nei casi consentiti dalla normativa di attuazione della direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.</u>

## SPESE E COMMISSIONI

- per istruttoria iniziale <b>Persone fisiche</b> <b>Persone giuridiche</b> - per revisione periodica (almeno annuale) del fido	0,50% del fido, minimo € 25,00 – massimo € 250,00 1,00% del fido, minimo € 100,00 – massimo € 500,00 € 100,00
--	---

- commissione su anticipo	€ 5,00 a distinta
- commissioni per proroga fatture	€ 15,00
- per invio comunicazioni periodiche ex art. 118 e 119 d. lgs. 385/93, oltre rimborso spese postali	€ 2,80
Consegna di copia del contratto idonea per la stipula	Subordinatamente al pagamento delle spese per l'istruttoria iniziale.
Diritti accessori	A ciascun documento accolto per l'anticipazione si applicano le spese e le commissioni per l'incasso, per il richiamo o la proroga, per la richiesta di esito o informazioni, di brevità e per il ritorno di impagato, come indicate nel foglio informativo relativo ai servizi incassi e pagamenti, al quale si rinvia.
Altre spese e commissioni	Per le spese e le commissioni connesse al rapporto di conto corrente si rinvia a quanto previsto dal relativo foglio informativo.
Imposte e tasse presenti e future	<i>A carico del cliente - Tariffe vigenti</i>

<p>COMMISSIONE TRIMESTRALE DI MASSIMO SCOPERTO (CMS), anche denominata "di massimo utilizzo" (CMU)</p> <p>Tale commissione viene applicata sulla punta massima di esposizione, entro il fido, per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni, e ciò in conformità all'art. 2 <i>bis</i> del D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009</p>	non oltre 0,750% nel periodo di liquidazione
---	--

**INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC)**

Si riportano i costi **orientativi** del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia.

È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

La formula di calcolo dell'ISC è la seguente:



$$ISC = \left( \frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1$$

Negli esempi che seguono l'ISC è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro e di 20.000 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento.

<b>Esempio 1</b> <i>contratto con durata indeterminata e commissione di massimo scoperto</i>	Accordato: 1.500 euro	Tasso debitore nominale annuo: 8,224%	Interessi, su base trimestrale: 9,54 euro
	Durata: 3 mesi	Commissione di massimo scoperto: 0,750% dell'utilizzato massimo, su base annua	Commissione di massimo scoperto, su base trimestrale: zero euro
	Utilizzato: zero euro per 62 giorni 1.500 euro per 29 giorni (utilizzato medio: 478 euro)	Spese collegate all'erogazione del credito: 25,00 euro <i>una tantum</i> Altre spese: zero	Spese, su base trimestrale: 6,25 euro
<b>ISC = 13,88%</b>			
<b>Esempio 2</b> <i>contratto con durata indeterminata e commissione di massimo scoperto</i>	Accordato: 1.500 euro	Tasso debitore nominale annuo: 8,224%	Interessi, su base trimestrale: 3,51 euro
	Durata: 3 mesi	Commissione di massimo scoperto: 0,750% dell'utilizzato massimo	Commissione di massimo scoperto: 11,25 euro
	Utilizzato: 500 euro per 29 giorni 1.500 euro per un giorno zero per 61 giorni (utilizzato medio: 176 euro) <i>Si ipotizza che i 30 giorni in cui l'utilizzato è maggiore di zero siano continuativi e, pertanto, si applica la CMS</i>	Spese collegate all'erogazione del credito: 25,00 euro <i>una tantum</i> Altre spese: zero euro	Spese, su base trimestrale: 6,25 euro
<b>ISC = 57,01%</b>			
<b>Esempio 3</b> <i>Contratto con durata indeterminata e commissione di massimo scoperto</i>	Accordato: 1.500 euro	Tasso debitore nominale annuo: 8,224%	Interessi, su base trimestrale: 29,93 euro
	Durata: 3 mesi	Spese di massimo scoperto: 0,750% dell'utilizzato massimo	Commissione di massimo scoperto: 11,25 euro

	Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata	Spese collegate all'erogazione del credito: 25,00 euro <i>una tantum</i> Altre spese: zero euro	Spese, su base trimestrale: 6,25 euro
<b>ISC = 13,26%</b>			
<b>Esempio 4</b> <i>Contratto con durata indeterminata e commissione di massimo scoperto</i>	Accordato: 20.000 euro	Tasso debitore nominale annuo: 8,224%	Interessi, su base trimestrale: 399,09 euro
	Durata: 3 mesi	Spese di massimo scoperto: 0,750% dell'utilizzato massimo	Commissione di massimo scoperto: 150,00 euro
	Utilizzato: 20.000 euro per tutta la durata	Spese collegate all'erogazione del credito: 100,00 euro <i>una tantum</i> Altre spese: zero euro	Spese, su base trimestrale: 25,00 euro
<b>ISC = 11,99%</b>			

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria "finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale" può essere consultato presso le filiali della Banca e sul sito internet di questa ([www.bccmontepruno.it](http://www.bccmontepruno.it)).

A prescindere dal risultato degli esempi di ISC innanzi riportati, se il tasso effettivo di ogni singolo rapporto dovesse superare il tasso soglia ai fini della legge antiusura, la banca lo riconduce entro i limiti consentiti mediante l'utilizzo di sistemi automatici.

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di 1 (uno) giorni.

Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati, con facoltà della Banca di esigere l'immediato pagamento dei crediti e/o delle fatture presentati, anche se a scadere o scaduti e dei quali non si conosce l'esito.

In presenza di giustificato motivo il preavviso non è dovuto.

Analogamente ha il Cliente, con effetto di chiusura del rapporto senza oneri o penalità, mediante il pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati e salva la definizione delle operazioni in corso.

**Tempi massimi per la chiusura del rapporto:** in caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.

### Reclami



I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca, Via Sottobraida, snc – 84037 SANT'ARSENIO (SA), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

## LEGENDA

Commissione di massimo scoperto (ovvero di massimo utilizzo):	compenso per il più elevato impegno di tesoreria che la Banca affronta per l'utilizzo del fido nel corso del periodo stabilito. La commissione è applicata a condizione che l'utilizzo dell'affidamento faccia registrare sul relativo conto corrente un saldo a debito per valuta per un periodo consecutivo pari o superiore a 30 giorni. Essa è calcolata moltiplicando per la percentuale pattuita l'importo più elevato, comunque non superiore all'ammontare dell'affidamento concesso, del saldo a debito registrato nel predetto periodo di almeno 30 giorni consecutivi.
Istruttoria	analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.
Numeri dare	prodotto della formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal Cliente e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell'operazione e la data di scadenza degli effetti e documenti aumentata dei giorni banca.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Tasso di interesse debitore	corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di interesse di mora	ammontare del risarcimento dovuto alla Banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del Cliente.
Tasso di interesse nominale	Rapporto percentuale tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di interesse effettivo	Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità – se inferiore all'anno - di capitalizzazione degli interessi.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge



	sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale", aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.